



CITTA' DI BUCCHIANICO

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

(articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. n^31 DEL 14.03.2013

Sommario

1.	INTRODUZIONE	3
1.1	Trasparenza	3
1.2	Integrità	3
1.3	Organizzazione e funzioni dell'amministrazione	4
2.	INDIVIDUAZIONE DEI DATI DA PUBBLICARE	4
3.	MODALITA' DI PUBBLICAZIONE ON LINE DEI DATI.....	7
4.	PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'	8
4.1	Tempi di attuazione	8
4.2	Strutture competenti	8
5.	PROCESSO DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER.....	8
6.	ULTERIORI INIZIATIVE	8
7.	POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC).....	8
7.1	Livello di funzionamento della PEC	8
8.	LIMITI ALLA PUBBLICITA' DEI DATI	8
8.1	Disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi	8
8.2	Protezione dati personali	9

1. INTRODUZIONE

Con la redazione del presente Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, il Comune di Bucchianico intende dare attuazione al principio di trasparenza, di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 150/2009.

1.1 Trasparenza

La legge-delega 4 marzo 2009, n. 15, ed il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito "Decreto", hanno introdotto nell'ambito della P.A. la nozione di "trasparenza", intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione.

Si tratta di un concetto diverso da quella contenuta negli articoli 22 e seg. della legge 7 agosto 1990, n. 241, dove la trasparenza è considerata nei più ristretti termini di diritto di accesso ai documenti amministrativi, qualificato dalla titolarità di un interesse e sottoposto a specifici requisiti e limiti.

L'accessibilità totale presuppone, invece, l'accesso da parte dell'intera collettività a tutte le "informazioni pubbliche", secondo il paradigma della "libertà di informazione" dell'open government di origine statunitense.

Una tale disciplina è idonea a radicare, se non sempre un diritto in senso tecnico, una posizione qualificata e diffusa in capo a ciascun cittadino, rispetto all'azione delle pubbliche amministrazioni, con il principale "scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità" (articolo 11, comma 1, del decreto) come sancito dall'art.97 della Costituzione.

L'attuazione del principio della trasparenza è soddisfatta attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale di una serie di dati come previsto in parte previsti dal D.Lgs. n. 150 del 2009, in parte da altre normative vigenti di settore diretta a garantire generale necessità del perseguimento degli obiettivi di legalità, sviluppo della cultura dell'integrità ed etica pubblica, nonché di buona gestione delle risorse pubbliche.

La pubblicazione di determinate informazioni, è inoltre un'importante spia dell'andamento della performance delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi espressi nel più generale ciclo di gestione della performance. Con riferimento a quest'ultimo, occorre sottolineare che il Programma della trasparenza, da un lato, rappresenta uno degli aspetti fondamentali della fase di pianificazione strategica all'interno del ciclo della performance, dall'altro, permette di rendere pubblici agli stakeholder di riferimento, con particolare attenzione agli outcome e ai risultati desiderati/conseguiti, i contenuti del Piano e della Relazione sulla performance.

Il Programma triennale della trasparenza, pertanto, deve porsi in relazione al ciclo di gestione della performance e deve di conseguenza consentire la piena conoscibilità di ogni componente del Piano e dello stato della sua attuazione. In conclusione, il sistema attuale delinea una nozione di trasparenza che si muove su tre piani mobili tra loro collegati: una posizione soggettiva garantita al cittadino, un risultato che le pubbliche amministrazioni sono chiamate a perseguire, garantendo il "miglioramento continuo" nell'uso delle risorse e nell'erogazione dei servizi al pubblico.

1.2 Integrità

Con riferimento alla legalità e alla cultura dell'integrità, la pubblicazione di determinate informazioni pubbliche risulta strumentale alla prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni. In questo senso, è riconoscibile un legame di tipo funzionale tra la disciplina della trasparenza e quella della lotta alla corruzione, del resto ricavabile, innanzitutto, dalla Convenzione Onu contro la corruzione del 31 ottobre 2003, ratificata dall'Italia con legge 3 agosto 2009, n. 116, che in molti suoi articoli (7, 8, 9, 10 e 13) fa espresso richiamo alla trasparenza. Anche documenti internazionali, adottati in sede sia OCSE, sia GRECO ("Gruppo di Stati contro la Corruzione", nell'ambito del Consiglio d'Europa), confermano il collegamento tra le due discipline.

La trasparenza è, dunque, il mezzo attraverso cui prevenire e, eventualmente, svelare situazioni in cui possano annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi. Da qui la rilevanza della pubblicazione di alcune tipologie di dati relativi, da un lato, ai dirigenti

pubblici, al personale non dirigenziale e ai soggetti che, a vario titolo, lavorano nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, dall'altro, a sovvenzioni e benefici di natura economica elargiti da soggetti pubblici, nonché agli acquisti di beni e servizi.

Dalle precedenti considerazioni è ricavabile, in modo palese, il collegamento tra la materia della trasparenza e la più generale previsione del dovere dei cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche di adempiere alle stesse "con disciplina e onore" (articolo 54, comma 2, della Costituzione). Pertanto, gli obblighi di trasparenza risultano correlati a un siffatto novero di principi e regole nella misura in cui il loro adempimento è volto alla rilevazione di ipotesi di maladministration e alla loro consequenziale eliminazione. Anche la pubblicazione dei codici di comportamento sui siti istituzionali delle singole amministrazioni si inserisce nella logica dell'adempimento di un obbligo di trasparenza.

1.3 Organizzazione e funzioni dell'amministrazione

La struttura organizzativa dell' Ente prevede la presenza, oltre al Sindaco e alla Giunta Comunale, di un Segretario Comunale e dei seguenti 3 settori:

- Settore Affari Generali
- Settore Economico Finanziario , tributi ed economato
- Settore Tecnico-urbanistica- Polizia Locale;

Il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.116 del 31.12.2010.

L'organigramma dell'Ente è consultabile sul sito istituzionale alla sezione "Trasparenza Valutazione e Merito".

2. INDIVIDUAZIONE DEI DATI DA PUBBLICARE

I dati oggetto della pubblicazione sono quelli relativi alle risorse utilizzate dalle amministrazioni nell'espletamento delle proprie attività - la cui "buona gestione" dà attuazione al valore costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione - e che rivelano come vengono gestite tali risorse, a partire da quelle umane.

I dati oggetto di interesse riguardano, quindi:

- il rapporto tra l'amministrazione e il dipendente pubblico o, più in generale, il soggetto legato a vario titolo con la stessa. In tal
- l'organizzazione, la performance e ai procedimenti, le buone prassi e ai pagamenti, le sovvenzioni.

I dati oggetto di pubblicazione provengono direttamente dalle banche dati del Comune di Bucchianico e legati ad aspetti rilevanti per i portatori di interesse/stakeholder.

In particolare, saranno pubblicate, sottoforma di opportune interfacce, le indicazioni relative allo stato di raggiungimento dei target desiderati rispetto a obiettivi di particolare interesse; il Piano e la Relazione sulla performance.

Le tipologie di dati oggetto di pubblicazione sono le seguenti:

1. curricula dei titolari di posizioni organizzative (articolo 11, comma 8, lettera f), del D.Lgs. n. 150 del 2009);
2. curricula, retribuzioni, compensi ed indennità di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo e dei relativi uffici di supporto, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i vertici politici delle amministrazioni, i capi di gabinetto e gli appartenenti agli uffici di staff e di diretta collaborazione nei ministeri; i titolari di altre cariche di rilievo politico nelle regioni e negli enti locali (articolo 11, comma 8, lettera h), del D.Lgs. n. 150 del 2009);
3. nominativi e curricula dei componenti degli OIV e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14 (articolo 11, comma 8, lettera e), del D.Lgs. n. 150 del 2009);
4. tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (articolo 21 della l. n. 69 del 2009);
5. retribuzioni annuali, curricula, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale di segretari provinciali e comunali (articolo 21 della l. n. 69 del 2009);
6. ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti (articolo 11, comma 8, lettera c), del D.Lgs. n. 150 del 2009);

7. analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità, sia per i dirigenti sia per i dipendenti (articolo 11, comma 8, lettera d), del D.Lgs. n. 150 del 2009);
8. codici di comportamento (articolo 55, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 così come modificato dall'articolo 68 del D.Lgs. n. 150 del 2009);
9. incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti (articolo 11, comma 8, lettera i), del D.Lgs. n. 150 del 2009 e articolo 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001). Gli incarichi considerati sono: i) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dalla amministrazione ai propri dipendenti in seno alla stessa amministrazione o presso altre amministrazioni o società pubbliche o private; ii) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati da una amministrazione ai dipendenti di altra amministrazione; iii) incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, da una amministrazione a soggetti esterni. In ordine a questa tipologia di informazioni è necessario indicare: soggetto incaricato, curriculum di tale soggetto, oggetto dell'incarico, durata dell'incarico, compenso lordo, soggetto conferente, modalità di selezione e di affidamento dell'incarico e tipo di rapporto, dichiarazione negativa (nel caso in cui l'amministrazione non abbia conferito o autorizzato incarichi);
10. informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione (organigramma, articolazione degli uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta -articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 82 del 2005);
11. elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando se si tratta di una casella di posta elettronica certificata (articolo 54, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 82 del 2005);
12. Piano e Relazione sulla performance (articolo 11, comma 8, lettera b), del D.Lgs. n. 150 del 2009);
13. informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati (ai sensi dei principi di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 150 del 2009 e delle indicazioni di cui alla delibera n. 88 del 24 giugno 2010);
14. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (articolo 11, comma 8, lettera a), del D.Lgs. n. 150 del 2009);
15. elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile del procedimento e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale (articolo 54, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 82 del 2005);
16. scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della l. n. 241 del 1990 (articolo 54, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 82 del 2005);
17. servizi erogati agli utenti finali e intermedi (ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279), contabilizzazione dei loro costi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché il monitoraggio del loro andamento (articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2009), da estrapolare in maniera coerente ai contenuti del Piano e della Relazione sulla performance;
18. stato di attuazione di ciascun procedimento amministrativo (con accesso accreditato al sistema) e la posizione debitoria/creditoria di ciascun cittadino nei riguardi dell'ente (con accesso accreditato al sistema);
19. contratti integrativi stipulati, relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi di controllo, informazioni trasmesse ai fini dell'inoltro alla Corte dei Conti, modello adottato ed esiti della valutazione effettuata dai cittadini sugli effetti attesi dal funzionamento dei servizi pubblici in conseguenza della contrattazione integrativa (articolo 55, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2009);
20. dati concernenti consorzi, enti e società di cui le pubbliche amministrazioni facciano parte, con indicazione, in caso di società, della relativa quota di partecipazione nonché dati concernenti l'esternalizzazione di servizi e attività anche per il tramite di convenzioni nonché quelli indicati nell'art. 8 del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011;
21. indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti), nonché tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente

(articolo 23, comma 5, della l. n. 69 del 2009), Piano Triennale di razionalizzazione delle spese;

22. buone prassi in ordine ai tempi per l'adozione dei provvedimenti e per l'erogazione dei servizi al pubblico (articolo 23, commi 1 e 2, della l. n. 69 del 2009);

23. istituzione e accessibilità in via telematica di albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica (articoli 1 e 2 del D.P.R. n. 118 del 2000);

24. dati previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Si precisa che l'individuazione di tali dati, ai fini della loro pubblicazione, spetta all'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

25. monitoraggio "auto blu" (articolo 11, comma 8, D.Lgs. n. 150/2009 e Direttiva Ministero Pubblica Amministrazione e Innovazione n. 6/2011);

26. pubblicazioni di cui all'art. 32, comma 1 bis, della L. n. 69/2008, come introdotto dall'art. 5, comma 6, del D.L. n. 72/2011, convertito nella L. n. 106/2011;

27. pubblicazione elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, previsto dall'art. 6, comma 2 lettera b) punto 1, del D.L. n. 70/2011, convertito nella L. n. 106/2011, con le sole deroghe di cui al successivo punto 4 stesso comma;

28. rilevazione censimento permanente delle auto di servizio, ai sensi del D.P.C.M. 3 agosto 2011, pubblicato in G.U. il 14 settembre 2011;

29. carta della qualità dei servizi alla cui emanazione si tenuto il soggetto erogatore del servizio (delibera CIVIT n. 2/2012);

30. piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio (art. 19, comma 1 ed art. 20, comma 1, del D. Lgs. 91/2011);

31. prospetto contenente la spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'Ente (art. 16, comma 26, del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011);

32. lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, da pubblicare anche sul sito www.impresainungiorno.gov.it (art. 14, comma 2, del D.L. 5/2012 convertito in L. 35/2012);

33. elenco di tutti gli oneri informativi, anche se pubblicati nella GU, gravanti sui cittadini e sulle imprese, introdotti o eliminati con i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché con i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici (art. 7, commi 1 e 2, della legge 180/2011);

34. canoni di locazione o di affitto versati dall'Ente per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione (art. 97 bis, comma 1, D.L. 1/2012 convertito in L. 27/2012);

35. dati che si ritengono utili a soddisfare le esigenze informative e di trasparenza degli *stakeholders* (delibera CIVIT n. 2/2012);

36. atti di sospensione a carico degli iscritti sul sito degli ordini professionali (art. 2, comma 5, del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011);

37. elenco di tutti i bandi di gara;

38. elenco di tutti i bandi di concorso;

39. informazioni relative a concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere (Art. 18 *Amministrazione aperta*, D.L. 22.06.2012, n. 83 convertito nella L. 134/2012);

40. pubblicazioni di cui alla Legge 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*).

Si da atto che in questo Ente non esistono figure dirigenziali e, pertanto, non si procede ad effettuare le pubblicazioni previste dall'articolo 11, comma 8 lettere f) e g), del D.Lgs. n. 150/2009, dall'articolo 21 della L. n. 69/2009 e dall'articolo 1, comma 7, del D.P.R. n. 108/2004. Parimenti non si procede alla pubblicazione del ruolo dei dipendenti pubblici (articolo 55, comma 5, del D.P.R. n. 3 del 1957) in quanto la succitata norma, finalizzata ad eventuale impugnazione non prevista nell'ordinamento degli enti locali, non è applicabile agli stessi.

Non si procede neanche alla pubblicazione dei seguenti punti:

- n. 29, in quanto gli enti locali sono esclusi ai sensi dell'art. 1, c. 1, lettera a, D. Lgs. 91/2011;

- n. 32, in quanto le pubblicazioni sono quelle emanate dalle amministrazioni dello Stato (disposizioni stesso art. 7);
- n. 35, in quanto la pubblicazione non riguarda gli enti locali.

Si precisa, inoltre, che le pubblicazioni di quanto previsto dall'art. 41 bis del D. Lgs. 267/2000, come introdotto dal D.L. 74/2012 convertito nella L. 213/2012, riguardano gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Si precisa, infine, che le pubblicazioni riguardanti il p. 39 saranno effettuate tenendo conto dei termini e delle modalità che saranno emanate dalla CIVIT (si veda la comunicazione CIVIT del 21 dicembre 2012).

3. MODALITA' DI PUBBLICAZIONE ON LINE DEI DATI

In questa sede sono riportate le indicazioni generali relative alle modalità di pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale del Comune di Bucchianico allo scopo di aumentarne il livello di trasparenza, facilitando la reperibilità e l'uso delle informazioni da parte dei cittadini. Si tratta, pertanto, di modalità relative agli adempimenti da adottare al fine di favorire l'accesso da parte dell'utenza, mentre per le modalità tecniche si fa riferimento alla documentazione dedicata allo scopo, tenendo in particolare conto le "Linee guida per i siti web della PA - art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione".

Il Comune di Bucchianico provvederà pertanto alle azioni di seguito riportate:

- pubblicare le informazioni e i dati, indicati all'articolo 2 del presente piano, in un'apposita sezione del sito istituzionale dell'amministrazione, di facile accesso e consultazione, denominata "Trasparenza, valutazione e merito". Questa è raggiungibile da un link, chiaramente identificabile dall'etichetta "Trasparenza, valutazione e merito" posto nella homepage del sito stesso;
- organizzare la suddetta sezione "Trasparenza, valutazione e merito" in modo che i contenuti siano strutturati in macroaree, così di seguito denominate:
 - 1) Dati informativi relativi al personale;
 - 2) Dati informativi relativi agli amministratori;
 - 3) Dati relativi a incarichi e consulenze;
 - 4) Dati informativi sull'organizzazione, la performance e i procedimenti;
 - 5) Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici;
 - 6) Dati sulla gestione dei pagamenti e sulle buone prassi;
 - 7) Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica;
 - 8) Dati sul "public procurement";
 - 9) Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.
- garantire la tempestività della pubblicazione delle informazioni e dei dati e la trasparenza dei criteri di validità: ogni contenuto informativo è corredato dalla storia delle revisioni, che contenga la data di pubblicazione e le caratteristiche di ogni revisione. A tal scopo, le informazioni superate e/o non più significative sono archiviate o eliminate;
- contestualizzare chiaramente ogni contenuto informativo pubblicato (pagina web, file) indicando: in particolare dovranno essere indicati:
 - ✓ la tipologia delle informazioni contenute (in modo sintetico);
 - ✓ il periodo a cui le informazioni si riferiscono. Ad esempio, l'anno per quanto riguarda incarichi o compensi, la data di aggiornamento per quanto riguarda i curricula, ecc.;
 - ✓ quale Area, Settore e Servizio ha creato quel contenuto informativo e a quale quel contenuto si riferisce;
- inserire all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito" strumenti di notifica degli aggiornamenti (ad esempio, "Really Simple Syndication -RSS"), sia a livello di intera sezione (viene notificato all'utente qualsiasi inserimento o modifica all'interno della sezione) sia a livello di singolo argomento (all'utente vengono notificati solo gli aggiornamenti relativi all'argomento/i selezionato/i);
- pubblicare le informazioni e i documenti in formato PDF (Acrobat Reader);
- pubblicare le informazioni anche mediante tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici;
- pubblicare i documenti e le informazioni di cui al presente programma in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti; per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari a

condizioni tali da permettere il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità;

- garantire, all'interno della sezione del sito dedicata alla trasparenza, la possibilità agli utenti di fornire feedback e valutazioni relative alla qualità delle informazioni pubblicate (ad esempio nei termini di precisione, completezza, correttezza, tempestività), al fine di:
 - ✓ coinvolgere i cittadini nell'attività dell'amministrazione;
 - ✓ aiutare l'amministrazione nel compito di garantire la qualità delle informazioni rilevanti per gli utenti, grazie al controllo diffuso da parte di questi ultimi;
 - ✓ diffondere nei cittadini la consapevolezza della disponibilità delle informazioni e dei meccanismi di funzionamento dell'amministrazione stessa.

L'amministrazione si impegna ad agire tempestivamente a fronte delle segnalazioni fornite dagli utenti.

4. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

4.1 Tempi di attuazione

Sono già pubblicati sul sito alcuni dati che vanno completati nell'anno 2013;

4.2 Strutture competenti

Il settore tecnico è individuato competente per le diverse fasi di elaborazione ed esecuzione del Programma. Ciascun settore dell'ente è invece responsabile dell'aggiornamento dei propri database e della comunicazione, al settore sopra individuato, dei dati oggetto di pubblicazione.

5. PROCESSO DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

L'individuazione dei portatori di interesse (stakeholder) al fine di un loro coinvolgimento per la realizzazione e la verifica dell'efficacia delle attività proposte nel presente piano, è effettuata seguendo le modalità riportate nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.

Una volta l'anno sarà organizzata una giornata della trasparenza con la partecipazione della stampa e delle associazioni rappresentative del mondo degli utenti e dei consumatori.

6. ULTERIORI INIZIATIVE

Ulteriori iniziative previste:

- forme di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini in materia di trasparenza e integrità (questionari, convegni, opuscoli);
- creazione di spazi (ad esempio nella forma di FAQ o guide sintetiche) all'interno del sito istituzionale;
- creazione, in fase sperimentale, del profilo del Comune di Bucchianico sul canale on line denominato Facebook.

7. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

7.1 Livello di funzionamento della PEC

L'ente ha attivato un indirizzo di posta elettronica certificata completamente integrata al software di gestione del protocollo. L'indirizzo è il seguente:

Nel corso del 2010, si è sviluppato l'utilizzo di tale casella postale per la ricezione della posta.

Nel corso dell'anno 2011 la PEC è stata utilizzata con una percentuale pari all'0,5% sul totale dei documenti in partenza dal protocollo.

Nel corso del triennio gli obiettivi dell'amministrazione sull'utilizzo della PEC sono i seguenti:

- ANNO 2012: 1% del totale dei documenti in partenza dal protocollo;
- ANNO 2013: 5% del totale dei documenti in partenza dal protocollo;
- ANNO 2014: 7% del totale dei documenti in partenza dal protocollo.

8. LIMITI ALLA PUBBLICITA' DEI DATI

8.1 Disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi

Ferma restando la sostanziale differenza tra disciplina della trasparenza e quella sull'accesso ai documenti amministrativi, è da ritenere che alcuni limiti posti all'accesso dall'articolo 24 della l. n. 241 del 1990 siano riferibili anche alla disciplina della trasparenza, in quanto finalizzati alla salvaguardia di interessi pubblici fondamentali e prioritari rispetto al diritto di conoscere i documenti amministrativi. Tali limiti tassativi, riferibili pertanto anche alla disciplina della trasparenza, riguardano:

- i documenti coperti da segreto di stato e gli altri casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;
- i procedimenti previsti dal decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, recanti norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e di protezione di coloro che collaborano con la giustizia;
- i procedimenti selettivi in relazione a documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi;
- i documenti esclusi dal diritto di accesso in forza di regolamenti governativi, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 al fine di salvaguardare gli interessi menzionati dall'articolo 24 della legge n. 241 del 1990.

8.2 Protezione dati personali

La pubblicazione sui siti istituzionali di alcune tipologie di dati, come evidenziato, rappresenta la principale forma di attuazione della trasparenza ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 150 del 2009. Tuttavia, la pubblicazione on line delle informazioni deve rispettare alcuni limiti posti dalla legge. È necessario, innanzitutto, delimitare le sfere di possibile interferenza tra disciplina della trasparenza e protezione dei dati personali, in modo da realizzare un punto di equilibrio tra i valori che esse riflettono in sede di concreta applicazione.

Con riferimento all'impianto normativo nazionale, rileva l'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice"), che statuisce: "Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale".

Da un punto di vista oggettivo, con riferimento al concetto di "prestazione", la deroga prevista dall'articolo 1, comma 2, del Codice, unitamente al conseguente regime di pubblicità che ne deriva, è riferibile a tutti i dati che devono essere oggetto di pubblicazione on-line secondo le linee guida della CIVIT, in quanto, e soltanto nella misura in cui, essi costituiscono dati che, direttamente o indirettamente, attengono allo svolgimento della prestazione di chi sia addetto a una funzione pubblica. Sempre sul piano oggettivo, è da ritenersi, peraltro, riconducibile al termine "valutazione", in primo luogo, ogni riferimento al concetto di performance, e relativa valutazione, contenuto nei titoli II e III del D.Lgs. n. 150 del 2009.

Da un punto di vista soggettivo, l'espressione "chiunque sia addetto ad una funzione pubblica" ricomprende, tendenzialmente, tutti coloro che siano addetti ad una funzione pubblica, indipendentemente dalla posizione rivestita e dal titolo di legittimazione. Proprio in virtù della correlazione esistente tra tali soggetti, la pubblica amministrazione e lo svolgimento di una attività pubblica, devono essere resi accessibili i dati richiesti dalla legge e inerenti, per esempio a funzionari della pubblica amministrazione, dirigenti, titolari di posizioni organizzative, organi di indirizzo politico-amministrativo.